

di Marco Colacicco

Nella scorsa puntata si è esaminato il nuovo regime dei dividendi percepiti da parte di persone fisiche. L'approfondimento di questa puntata è invece dedicato al caso di **percettori società, soggetti all'Ires**. La riforma tributaria che ha eliminato il credito d'imposta ne ha profondamente innovato il regime impositivo, incentrando il baricentro impositivo sulla **situazione oggettiva dell'impresa** e non più su quella soggettiva del socio.

L'esenzione della quasi totalità del dividendo, con una **tassazione limitata al solo 5%** dello stesso, è dunque il nuovo principio di fondo che governa la distribuzione di dividendi tra soggetti Ires. Questa limitata tassazione è solo un **apparente vantaggio**, visto che nel precedente regime si andava da **un'esenzione totale** (grazie al credito d'imposta) alla **monetizzazione di un credito fiscale** (nel caso di distribuzione di riserve distribuibili dotate di credito d'imposta a favore di società con perdite fiscali).

La problematica dell'**onere reale dell'1,65%** (33% sul 5% imputabile) a ogni distribuzione di dividendi rende problematica la situazione dei gruppi complessi, in cui sussistono numerosi anelli nella catena partecipativa. Ecco che è indispensabile adottare **soluzioni**

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE La tassazione dei dividendi percepiti dalle società è stata rivista incentrando il baricentro impositivo sulla situazione dell'impresa e non più su quella del socio. Nuovi oneri per i gruppi. La soluzione nel consolidato o nella trasparenza

Che cosa cambia con la tassa sul 5%

ALTERNATIVE A CONFRONTO			
SIMULAZIONE PARTENDO DA UN UTILE LORDO DI 1000 EURO			
	Regime ordinario	Consolidato fiscale	Trasparenza fiscale
Utile lordo	1000	1000	1000
Ires	330	330	0
Dividendo distribuito	670	670	0
Imputabile per il socio	33,5	0	1000
Imposizione socio	11,05	0	330
Risultato netto	658,95	670	670

Il regime ordinario

Il nuovo regime ordinario di tassazione per i dividendi percepiti da società soggette all'Ires è la **tassazione del 5% dei dividendi**, con conseguente **esclusione da imputazione del 95% del loro ammontare**.

Il modello dell'esenzione si sostituisce dunque a quello della tassazione con credito d'imposta.

L'effetto è una, seppur limitata, **doppia imposizione economica** sul reddito della società figlia (con tassazione del reddito d'impresa a livello di quest'ultima e ulteriore onere netto dell'1,65% sul dividendo percepito dal socio).

La doppia imposizione sostituisce quella che era la **neutralità del privilegiato regime** (in cui il credito d'imposta bilanciava le tasse pagate dalla società figlia), che poteva trasformarsi in un vero e proprio vantaggio economico là dove la società figlia distribuiva riserve dotate di credito d'imposta fiscale a società dotate di perdite. Era infatti in passato del tutto comune la pianificazione di distribuzioni di dividendi a società in perdita, con conseguente monetizzazione del credito d'imposta in capo alla società perditrice.

Come si è accennato in precedenza, il problema della doppia imposizione economica è ora di particolare rilievo nel caso dei **gruppi complessi**, caratterizzati da diversi livelli all'interno della catena partecipativa.

L'insostenibilità dell'onere che si verrebbe a determinare per far affluire gli utili ai piani alti della catena di controllo rende del tutto necessario verificare i presupposti per l'applicazione del consolidato o della trasparenza fiscale.

Il consolidato fiscale

Il modello del consolidato fiscale prevede la **completa esenzione da imposizione dei dividendi** e rappresenta la fisiologica soluzione

Con una sostanziale differenza.

L'eliminazione della doppia imposizione economica e la non tassabilità dei dividendi non riguardano solamente l'azionista di maggioranza ma anche **tutti gli azionisti di minoranza**. Si può dunque concludere evidenziando come, nel nuovo regime, l'opzione per la trasparenza, la dove applicabile, sia l'unica in grado di garantire una **piena neutralità** nella tassazione dei dividendi.

I dividendi esteri

I dividendi di fonte estera percepiti da società residenti in Italia sono assoggettati alla **medesima imposizione** di quelli nazionali, in recepimento di precise disposizioni della Commissione europea e della Corte di giustizia Ue. La tassazione consolidata cui fare riferimento è però quella mondiale, soggetta a peculiari regole e problematiche, e non quella nazionale.

Particolari disposizioni concernono poi dividendi esteri di provenienza da **paradisi fiscali** (cosiddetti paesi «black list»), per i quali è prevista l'integrata tassazione ai fini Ires, nel presupposto che non si realizzi in tali paesi un'adeguata tassazione in capo alla società partecipata. Un interello preventivo con esito favorevole, l'adozione del consolidato fiscale mondiale o la tassazione per trasparenza in virtù della normativa Cfc possono tuttavia risolvere anche questa problematica.

Una semplice simulazione

Nella tabella si evidenzia una simulazione che riassume il trattamento dei dividendi percepiti da parte di società nei tre casi del regime ordinario, dell'adozione del consolidato fiscale e dell'opzione per la trasparenza fiscale.

Si parte da un utile lordo pari a 1.000 euro che, nei casi del regime ordinario e dell'opzione per il consolidato fiscale, viene assoggettato a imposizione in capo alla società che distribuirà i dividendi con la nuova aliquota Ires del 33%. Ne consegue la distribuzione di un dividendo netto di 670 alla società socia. A questo punto si inserisce il differente trattamento dei dividendi nelle ipotesi considerate. In particolare **nessuna tassazione** si applica nel caso del consolidato mentre in quello della trasparenza si riproduce a livello del socio il **medesimo onere** che nelle altre due alternative si era già realizzato in capo alla partecipata.

Al contrario, in caso di applicazione del regime ordinario, il 5% dei dividendi viene tassato con la nuova aliquota Ires del 33%, determinando un **onere netto dell'1,65%**. Nei gruppi complessi tale onere si riprodurrebbe a **ogni passaggio** della catena partecipativa, rendendo indispensabile l'adozione del consolidato fiscale di gruppo (o, eventualmente, la trasparenza fiscale in presenza dei requisiti) (produzione riservata)

(18 - nella prossima puntata: il rimpatrio delle holding)

IN EDICOLA

GUIDA GIURIDICO-NORMATIVA

5,00 EURO
+ 1€ in più in Italia-Oggi

Italia Oggi

PRIVACY

Le nuove regole, i nuovi adempimenti, il nuovo codice

Gli obblighi per imprenditori ed esportatori

L'informativa ai dipendenti

Il documento programmatico sulla sicurezza

La notificazione al garante

Le responsabilità civili e penali

con il testo del codice della privacy



www.italiaoggi.it